342/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80640** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso di ottemperanza proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Girolamo (c.f. DGRRFL68C05E340P) e dall'avv. Silvia Morini (c.f. MRNSLV67S48H501T),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 368/2023 di questa Sezione.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

uditi all'udienza del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Silvia Morini per la ricorrente e l'avv. Andrea Botta, per l'Inps.

Premesso in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso del 1° marzo 2025, la sig.ra XX chiedeva l'ottemperanza alla sentenza n. 368/2023 del 15 giugno 2023 di questa Sezione. Rappresentava che a seguito della precedente sentenza n. 1509/2010 di questa Sezione l'Inps aveva riconosciuto sul suo trattamento di reversibilità l'indennità integrativa speciale con decorrenza dal 5 ottobre 2001. Proponeva quindi ricorso per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità nell'intera misura ai sensi dell'art. 2, l. n. 324/1959 senza l'applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, calcolando l'indennità nella misura aggiornata per ogni rateo maturato dal 5 ottobre 2001 in base agli aumenti annuali di perequazione automatica di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992 o secondo gli indici previsti dalla normativa vigente. Con la sentenza n. 368/2023 era riconosciuto il diritto al periodico aggiornamento dell'indennità integrativa speciale correlata alla

pensione di reversibilità, con condanna dell'Inps al pagamento delle somme arretrate oltre interessi e rivalutazione. Tale sentenza respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps.

Il 13 settembre 2023 notificava la sentenza all'Inps e, stante il mancato riscontro, il 17 settembre 2024 notificava atto di diffida. Produceva il certificato di mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza stessa. Con il ricorso in esame chiedeva quindi l'ottemperanza alla sentenza n. 368/2023, producendo i conteggi di quanto spettante, quantificato al momento della proposizione del ricorso in euro 98.639,24. Chiedeva altresì di disporre ogni ulteriore provvedimento necessario, inclusa la nomina di un *commissario ad acta* in caso di mancato o parziale adempimento.

Chiedeva infine la condanna dell'Inps al pagamento delle spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 22 dicembre 2024 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di rigettare il ricorso.

Rappresentava che la pensione di reversibilità della ricorrente era stata in compartecipazione con il figlio studente fino al 1° novembre 2003 e, fino a tale data, in applicazione dell'art. 1, comma 41, l.

n. 335/1995, era stata erogata in misura intera. Dal 1° novembre 2003 era stato applicato il blocco di salvaguardia. In esecuzione della sentenza n. 368/2023 l'Inps aveva determinato la pensione annua lorda che sarebbe spettata qualora non fosse stato applicato il blocco della perequazione. Alla pensione annua lorda in godimento alla data del 1° novembre 2003 era stata applicata la perequazione spettante ai sensi di legge. Determinata la pensione annua lorda teorica, questa era stata ridotta ai sensi della tabella F, art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, sulla base dei redditi dichiarati. Successivamente, dalla pensione annua lorda così risultante era stato detratto l'importo dell'ISS bloccata al 1° novembre 2003. Il valore così ottenuto era stato confrontato con la pensione annua lorda corrisposta nei vari anni. Dal raffronto era emerso che la ricorrente percepiva una pensione annua lorda più favorevole. Soltanto per l'anno 2014 risultava un credito a suo favore, in quanto la pensione annua lorda, al netto dell'ISS bloccata, era più elevata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La sentenza in questione era stata quindi ottemperata e le richieste della ricorrente erano infondate.

3. All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2026, avendo la ricorrente esposto che in un caso analogo una

diversa sede Inps aveva dato ottemperanza alla sentenza nei termini indicati nel ricorso, era disposto il rinvio al 20 maggio 2026, per consentire all'Inps di verificare i conteggi e motivare.

4. Il 15 gennaio 2026 la ricorrente depositava una memoria difensiva, evidenziando che permaneva l'inadempimento dell'Inps. L'Inps, con la rata di giugno 2025, aveva riconosciuto un importo di euro 4.525,94 lordo a titolo di differenze sulla pensione base per l'anno 2014. L'importo dell'indennità integrativa speciale corrisposto non era stato aggiornato e risultava pari a euro 495,52. Richiamava la sentenza della Sezione terza di appello n. 184/2024, relativa ad un caso analogo, che aveva riconosciuto lo stesso diritto all'indennità integrativa speciale in misura intera e le modalità di esecuzione di tale sentenza da parte di una diversa sede Inps, allegando il prospetto di liquidazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. All'esito dell'udienza del 20 maggio 2026 con ordinanza n. 78/2026, constatato il mancato deposito da parte dell'Inps dei chiarimenti richiesti, veniva disposto un ulteriore rinvio per consentire l'adempimento.

6. Con memoria del 9 settembre 2026 l'Inps affermava che con lavorazione del 3 luglio 2026 aveva

riliquidato il trattamento pensionistico spettante alla ricorrente in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 368/2023, con modalità analoghe a quelle seguite da altra sede Inps, applicando la rivalutazione Istat sugli importi dovuti a titolo di IIS, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Depositava i relativi conteggi. Evidenziava che la rielaborazione aveva recepito le doglianze avversarie.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Con memoria del 5 agosto 2026 la ricorrente dava atto dell'esatta rielaborazione dei conteggi, che avevano recepito le proprie doglianze. Con successiva memoria del 30 settembre 2026 affermava l'avvenuta corresponsione delle somme dovute, come risultante dal cedolino di settembre 2026. Chiedeva quindi la dichiarazione della cessata materia del contendere con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.

8. All'udienza del 14 ottobre 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, confermando la richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 368/2023.

2. Nelle more del giudizio l'Inps ha provveduto a dare ottemperanza alla citata sentenza, con la liquidazione e il pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente, la quale ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese dell'amministrazione resistente.

L'Inps ha aderito a tale richiesta di cessata materia.

Stante la concorde richiesta delle parti e in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Considerato che l'adempimento da parte dell'Inps è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale l'Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che in considerazione del valore e della complessità della causa, nonché delle fasi in cui si è svolto il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

presente giudizio, si liquidano nella somma di euro 2.199,00 (duemilacentonovantanove/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

PER QUESTI MOTIVI

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.199,00 (duemilacentonovantanove/00) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.10.2026 13:51:39
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03